



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

REP. N. 4054 del 02.05.2017

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

il dott. **Pietro Maria Marcello Strangi**,

PREMESSO

- che Azienda Calabria Lavoro esercita le funzioni di Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, che raccoglie ed elabora le informazioni provenienti dalle varie fonti sul mercato del lavoro della Regione, in particolare attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie;
- che l'attività di analisi e di monitoraggio statistico dei dati relativi al mercato del lavoro rappresenta un importante supporto ai servizi per l'impiego, alle iniziative di politica attiva del lavoro ed alle attività di programmazione regionale ed è pertanto considerata strategica ai fini sia dell'informazione al territorio sia per la maggiore efficacia dei diversi strumenti attivati;
- che con decreto del Commissario n. 19 del 27 aprile 2017, al fine di implementare l'attività inerente l'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro ed effettuare un monitoraggio delle principali dinamiche economiche e delle ricadute in termini di impatto occupazionale, si è ritenuto utile conferire, tra l'altro, al dott. Pietro Maria Marcello Strangi, già tirocinante al termine del percorso formativo, incarico di collaborazione avente per oggetto la realizzazione di una reportistica sui movimenti e sull'andamento del mercato del lavoro regionale, anche con l'obiettivo di fare in modo che il tirocinio costituisca realmente una opportunità di crescita professionale e un efficace strumento di politica attiva del lavoro;
- il beneficiario di seguito indicato, con la sottoscrizione del suddetto contratto, attesta la propria disponibilità, nonché l'assenza di ulteriori attività incompatibili con il rapporto di collaborazione in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La committente conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al collaboratore dott. Pietro Maria Marcello Strangi, che accetta, avente per oggetto la realizzazione di una reportistica sui movimenti e sull'andamento del mercato del lavoro regionale, con analisi dettagliata sulla tipologia dei contratti e dei settori di avviamento relativamente ai primi sei mesi del 2017.

L'attività che sarà realizzata permetterà, tra l'altro, un miglioramento delle competenze, favorendo anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2
Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Ufficio assegnatario, secondo le direttive e le linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, può essere prevista la redazione da parte del collaboratore di una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, da trasmettere al committente con le modalità di cui al successivo art. 4.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la sede di Azienda Calabria Lavoro, sita in via Vittorio Veneto, 60 89125 Reggio Calabria, con disponibilità ad eventuali missioni sul territorio regionale per eventuali esigenze, autorizzate da Azienda Calabria Lavoro.

Non sono previsti rimborsi spese. Eventuali rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per missioni, saranno riconosciuti solo se debitamente autorizzate.

ART. 3
Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito con inizio dal giorno successivo alla repertoriatura e termine il 30 settembre 2017, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria e autorizzazione scritta di Azienda Calabria Lavoro.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4

Compenso

Al collaboratore sarà corrisposto un compenso di € 3.500,00, al lordo degli oneri a carico del collaboratore e oltre oneri aziendali, per un numero massimo di 40 giornate/uomo equivalenti.

Comunque il limite massimo delle giornate complessive, entro il 30 settembre 2017, non potrà essere superiore a 40 giornate/uomo equivalenti, salvo autorizzazione scritta del committente, previa verifica della copertura finanziaria.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal funzionario responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata durante gli orari di apertura degli uffici e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti presso gli Uffici di Azienda Calabria Lavoro assegnatari.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

ART. 5

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà una proroga di durata del contratto che, comunque, verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto.

In caso di gravidanza si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/2001, fermo restando l'invio di idonea certificazione scritta.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire ad Azienda Calabria Lavoro di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

ART. 6

Recesso e risoluzione

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

ART. 7

Obbligo di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8

Adempimenti previdenziali

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente, ad Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

ART. 9

Adempimenti Sicurezza del Lavoro

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

Codice di comportamento

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a

soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

ART. 12 Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 13 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 14 Conclusioni

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
ing. Luigi G. Zinno

Il Collaboratore
Pietro Maria Marcello Strangi

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Azienda Calabria Lavoro
Il Commissario Straordinario
ing. Luigi G. Zinno

Il Collaboratore
Pietro Maria Marcello Strangi